

## **PROCEDURA DI GARA**

### **PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI, CASTELFRANCO PIANDISCO’ E CASTIGLION FIBOCCHI**

**CIG 667370211D**

#### **Informazioni rese ai sensi del punto “J. CHIARIMENTI” del Bando di gara**

**RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 08/06/2016**

#### **QUESITO n.1:**

In merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi- punto G, comma 2.3 lett.a) del Bando, si richiede se l’importo di € 200.000,00 deve intendersi raggiunto con un singolo contratto verso un unico Committente pubblico, oppure anche dalla sommatoria di più contratti verso più Committenti pubblici.

#### **RISPOSTA:**

il requisito tecnico-organizzativo indicato al punto “G”, comma 2.3, lett.a) del Bando, si riferisce alla dimostrazione di avere eseguito un unico, singolo, contratto di importo di € 200.000,00 nei confronti di soggetto/i pubblico/i, per il triennio di riferimento indicato nel bando stesso.

#### **QUESITO n.2:**

Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se la scansione oraria indicata al paragrafo D5 del Bando di gara sia di carattere puramente informativo. Si chiede cioè se il monte ore minimo previsto debba rispettare il totale annuo risultante da tale tabella o si tratti di un servizio a corpo.

#### **RISPOSTA:**

Il servizio deve essere svolto alle condizioni minime riportate nel Bando, per cui il monte ore indicato deve intendersi una condizione minima di svolgimento del servizio, dovendo quindi l’aggiudicatario rispettare il totale annuo risultante dalla tabella di cui al punto D5, fermo restando che è interesse dell’Ente Aggiudicatore valutare anche eventuali proposte migliorative – qualitativamente e quantitativamente- delle attività oggetto di affidamento.

### **QUESITO n.3:**

Si chiede di specificare quale sia il monte ore minimo dell'INTERO appalto. La semplice moltiplicazione dell'orario annuale (D5) dei dipendenti per 30 mesi, infatti, ammonta a circa 16.210 ore. Considerando l'importo a base d'asta € 214.017,36, risulterebbe un costo orario di € 13,202, ben al di sotto di quanto obbligatoriamente previsto dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro del 2013. E' necessario dunque conoscere quale monte orario, riferibile al singolo dipendente, vada moltiplicato per 13 mesi, quale per 18 mesi, quale per 22 mesi, quale per 25 mesi. Infatti, in considerazione del fatto che alcune strutture sono pulite solo per alcuni periodi, è necessario determinare quanto la pulizia di queste incida sul monte ore complessivo.

### **RISPOSTA:**

In riferimento alla richiesta di chiarimento, si precisa che il monte orario indicato nella tabella di cui al punto D5 del Bando è l'orario settimanale (e non annuo come indicato nel precedente chiarimento) del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio e tale monte ore settimanale rappresenta il minimo che l'Ente Aggiudicatore ha interesse venga garantito per contribuire ad assicurare la salvaguardia delle attuali condizioni di lavoro dei soggetti impiegati.

Nell'ambito di tale requisito minimo, ciascun concorrente è libero di organizzare le modalità di pianificazione del servizio, secondo proprie scelte organizzative, avendo altresì presente:

- a) la diversa scansione temporale con cui dovrà essere fornito il servizio, come emerge dalle lettere K e L e dall'allegato A, del Bando e dal CSA, in particolare articoli 4 e 9;
- b) il punteggio assegnato all'offerta tecnica secondo il Bando, che tiene conto di eventuali proposte innovative e del miglioramento quantitativo e qualitativo delle condizioni di lavoro del personale dedicato.

Il calcolo da voi ipotizzato (16.210 ore) non è corretto, posto che il termine di 30 mesi non risponde alle effettive modalità di organizzazione del servizio, in considerazione del fatto che, come emerge dalla lex specialis di gara, le strutture oggetto del Bando sono soggette a differenti periodi di pulizia, sia sotto il profilo del singolo Comune, sia sotto il profilo della singola tipologia di immobile.

### **QUESITO n.4 :**

Si chiede di ricevere l'elenco del personale impiegato, suddiviso per edifici e non per Comune (come indicato nel Bando di gara), in modo da poter risalire al monte ore inerente il personale che lavora per 30 mesi, al monte ore inerente il personale che lavora per 25 mesi, al monte ore inerente il personale che lavora per 22 mesi, al monte ore inerente il personale che lavora per 13 mesi.

## **RISPOSTA:**

In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti si rinvia al chiarimento già pubblicato sul nostro sito , ribadendo che il monte orario indicato nella tabella di cui al punto D5 del Bando è l'orario settimanale del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio e tale monte ore settimanale rappresenta il minimo che l'Ente Aggiudicatore ha interesse venga garantito per contribuire ad assicurare la salvaguardia delle attuali condizioni di lavoro dei soggetti impiegati.

Nell'ambito di tale requisiti minimo, ciascun concorrente è libero di organizzare le modalità di pianificazione dl servizio, secondo proprie scelte organizzative, ripartendo le ore dei singoli edifici e singoli Comuni destinatari del servizio in base ad un proprio progetto.

## **QUESITO n.5:**

n.1): Per l'obbligatorietà del passaggio di cantiere, come previsto dall' Art. 4 del CCNL imprese di pulizia, è necessario sapere il numero, il livello di inquadramento e attualmente in forza;

n.2) chiediamo se il contratto attualmente in scadenza, per quanto riguarda le aree, i servizi e le frequenze, è identico a quello oggetto della nuova Gara?;

n.3 ) se diverso specificare in cosa e in che proporzione;

n.4) chiediamo la conferma che la fornitura di materiale igienico non è a nostro carico;

n.5) al progetto possono essere allegati altri documenti? Il progetto e cli allegati devono totalizzare 20 pagine, o gli allegati sono conteggiati a parte?

## **RISPOSTA:**

n.1) si rinvia al Bando di Gara, al punto D n.5, dove è indicata la Tabella con l'indicazione del personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, comprensiva di monte ore settimanali e livello;

n.2) e n.3) il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni di cui al Bando di gara , cui si rinvia integralmente;

n.4) si conferma che sarà bandita separata procedura per il reperimento del fornitore di materiale igienico monouso da collocare nei locali di proprietà comunale;

n.5) si conferma chela Relazione illustrativa di cui al punto P n.1 del Bando di Gara deve essere costituita da massimo 20 pagine. Sono poi ammessi allegati alla Relazione, esclusi dal computo delle pagine suddette, esplicativi di quanto indicato nella Relazione, quali schede tecniche, depliant,illustrazioni, ecc., i quali tutti, comunque non devono a loro volta superare il numero massimo di 20 pagine e dovranno, così come la stessa Relazione,

essere privi di ogni riferimento economico ( per cui qualora la predetta documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione , diretta o indiretta, di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile , pena l'esclusione dalla gara).

#### **QUESITO n.6 :**

1) chiediamo conferma della frequenza delle operazioni G – giornaliera; in calce alla tabella 1 di cui all'art. 9 del capitolato, si trova che "....la frequenza giornaliera si intende riferita ai giorni di fruibilità e/o apertura al pubblico degli immobili dal lunedì al sabato. .... omissis....per il Comune di Castelfranco Piandiscò la stessa potrà essere articolata su una frequenza di 3 giorni a settimana su richiesta dell'Ente aggiudicatore". Al fine di formulare un 'offerta congrua e basata su tutti gli elementi di conoscenza che la compongono, è necessario conoscere con esattezza quante volte devono essere puliti gli immobili oggetto di gara. Si chiede conferma quindi che tutti gli immobili dei Comuni di Terranuova Bracciolini e di Castiglion Fibocchi debbano essere puliti su 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato compresi) mentre tutti gli immobili del Comune di Castelfranco Piandiscò debbano essere puliti su 3 giorni la settimana. Qualora vi fossero degli immobili che, per motivi di chiusura dei servizi, lavorassero su frequenze diverse, siamo a chiedere indicazione di tali eventuali chiusure infrasettimanali.

2) Rileviamo che la relazione tecnica (art. P pag. 18 del Bando) deve essere di massimo 20 pagine, oltre a 20 pagine massimo di allegati. Per quanto concerne questi ultimi, sono da considerarsi allegati tutte le tipologie di documentazione oppure no? Ad esempio, se le tabelle delle ore, organizzative, rendicontative dei prodotti e macchinari ecc... , vengono messe come allegati, sono analizzate dalla commissione oppure no?

3) chiediamo infine chiarimenti sul modello per l'offerta economica. Nella tabella si legge "Numero addetti", "Ore di lavoro....", "Costi per macchinari", "costi attrezzature e prodotti" ecc....e poi "Offerta complessiva".

Cosa deve essere sommato nella riga "Offerta complessiva"? i costi di macchinari attrezzature e prodotti per il periodo contrattuale, ma le "ore di lavoro" presumiamo siano riferite al costo manodopera complessivo del periodo o altro?

Vorremmo avere la specifica di cosa deve essere riportato per ogni riga, e soprattutto se il prezzo finale deve essere espresso come prezzo complessivo del servizio per il periodo oppure se deve essere un prezzo mq.

#### **RISPOSTA :**

n.1) : La tabella 1 di cui all'articolo 9 del Capitolato Speciale di Appalto fa riferimento a tabelle ANAC che prevedono frequenza giornaliera per gli immobili di tipologia "Ufficio".

Informiamo che in tutti i Comuni oggetto di gara gli uffici aperti al pubblico il sabato sono i servizi URP/Protocollo, Anagrafe/Stato Civile e Polizia Municipale, quindi per gli altri uffici il servizio di pulizia sarà articolato su 5gg/settimanali come indicato nella specifica in calce alla Tabella 1 dicui all'art.9 "...giorni di fruibilità e/o apertura al pubblico degli immobili da lunedì a sabato."

Sul servizio da effettuarsi per il Comune di Castelfranco Piandiscò confermiamo che la frequenza giornaliera è svolta con cadenza 3 giorni su 6.

Resta inteso che è facoltà delle amministrazioni Comunali di apportare variazioni al servizio di pulizia, che potranno riguardare le superfici su cui è reso il servizio, la tipologia degli interventi richiesti, od altre variazioni che si potranno verificare per esigenze sopravvenute, anche per modifica degli orari di apertura degli Uffici, in conformità alle previsioni del CSA di gara, tra cui, in particolare, gli artt.5 e 33.

n.2): Si conferma che la commissione di gara procederà ad esaminare tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica, ivi compresi eventuali allegati esplicativi della Relazione illustrativa, fermo il rispetto del numero massimo di pagine indicato nel Bando stesso.

3): Si chiarisce che, come emerge dall'allegato B al Bando-Schema per l'offerta economica, il prezzo a base d'asta è indicato in euro/mq (con oneri per la sicurezza già preindicati nello schema stesso, pari ad euro 0,012 come anche precisato nel Bando al punto K. comma 1).

L'offerta finale proposta deve quindi essere espressa in euro/mq e dettagliata – secondo lo Schema Allegato B al Bando – come segue:

- la voce di cui allo Schema "OFFERTA ECONOMICA", suddivisa in singole voci ("NUMERO ADDETTI - ORE DI LAVORO - COSTI PER MACCHINARI - COSTI PER ATTREZZATURE - COSTI PER PRODOTTI") – riferendosi tra l'altro al numero di addetti e alle ore di lavoro - dovrà riportare il dettaglio di ogni singola voce quale importo complessivo riferito all'intero periodo del servizio;
- la voce di cui allo Schema "OFFERTA COMPLESSIVA" deve invece rappresentare la traduzione dell'offerta economica globale (dettagliata nella voce precedente) in un prezzo proposto a mq, il quale, sommato alla voce "ONERI PER LA SICUREZZA € 0,012" darà il "TOTALE" del prezzo offerto a mq. Consentendo anche di indicare il successivo "RIBASSO PERCENTUALE" offerto sulla base d'asta.

#### **QUESITO n.7:**

1) Per poter garantire, in caso di aggiudicazione, le ore minime settimanali a tutti i dipendenti chiediamo di conoscere le ore settimanali effettuate negli edifici del Comune di Terranuova Bracciolini e per gli "specifici immobili" (Palageo, Palestra Bettino Ricasoli,

Biblioteca) in base ai periodi evidenziati nel bando di gara (30 mesi, 24 mesi, 22 mesi, 18 mesi); visto che tali gruppi di edifici hanno tempistiche diverse il dato riportato nel bando al punto D5 non permette di sapere dove verranno impiegati gli operatori e quindi quante settimane lavoreranno complessivamente. Perciò Vi chiediamo di indicare quale sia il monte ore minimo da garantire.

2) Vi chiediamo se vanno rispettati i costi tabellari ministeriali in quanto risultano molto al di sotto di quelli pubblicati. Nello specifico se prendiamo l'importo a base di gara per gli immobili del comune di Castiglion Fibocchi (dove non vengono specificati periodi di riposo) pari a € 17.661,10 e lo dividiamo per le settimane del periodo, in questo caso sono pari a 79,49 settimane, e successivamente dividiamo il risultato (costo settimanale) per le ore minime richieste (25 ore) otteniamo un costo orario di circa 8,94€. Con il solito ragionamento per il Comune di Castelfranco Piandiscò abbiamo 15,63 (più alto del precedente ma ancora inferiore al costo tabellare), mentre per gli edifici del Comune di Terranuova Bracciolini non è possibile effettuare il calcolo se non avendo un chiarimento al nostro primo quesito.

**RISPOSTA:**

1) e 2) - si rinvia al chiarimento (risposta al quesito n.3) già pubblicato sul nostro sito nella sezione Bandi di Gara in corso, sotto la voce Chiarimenti.

Si conferma inoltre che la concorrente dovrà attuare a favore del personale del servizio condizioni normative e retributive non inferiori da quelle risultanti dal CCNL di settore applicato, secondo quanto riportato al punto O "Documentazione Amministrativa" lettera o).

**QUESITO n.8:**

In merito al requisito richiesto al Punto G comma 3 lettera A si può ritenere valido un contratto di Subappalto di importo non inferiore a 200.000,00€ verso un privato ma attinente ad un servizio svolto verso un ente Pubblico (in particolare verso Azienda Sanitaria)?

**RISPOSTA:**

Si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di subappalto, la porzione subappaltata funge da requisito di qualificazione dell'impresa subappaltatrice che l'ha materialmente eseguita.

Resta fermo che l'aggiudicatario, in caso di aggiudicazione, dovrà produrre il certificato rilasciato dal soggetto pubblico appaltante all'impresa affidataria dei lavori, vistato con "buon esito". In merito, si sottolinea che il subappaltatore regolare, qualora abbia un interesse a richiedere alla p.a. copia del certificato di esecuzione dei lavori rilasciato all'impresa affidataria, parte dei quali essa ha effettuato in regime di subappalto, può, del tutto legittimamente farlo, nel pieno rispetto del diritto d'accesso

### **QUESITO n.9:**

Il requisito previsto al punto 1 lettera b) dell'art. G del Bando (b) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione C di cui all'art. 3 del citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) risulta un requisito avvalibile.

### **RISPOSTA:**

In riferimento al quesito posto si specifica che, ai sensi del Bando, per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al punto G comma 2 n.1 lettera b), l'Ente Aggiudicatore ritiene possibile per l'impresa utilizzare l'avvalimento per integrare solo la fascia di appartenenza richiesta nel Bando, ferma restando la necessità dell'iscrizione dell'impresa all'albo professionale previsto.

Come si legge nel Bando, infatti, a pagina 6, nella parte rubricata:

“INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI”, punto 2: “

- Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al punto G comma 2 n.1 lettera b), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;

b) la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al punto G, comma 2, n.1 lettera b);

c) l'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia B;

d) nell'ipotesi di consorzi di cooperative e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori

### **QUESITO n.10:**

Può un consorzio non iscritto a nessuna fascia dell'albo per l'impresa di pulizia in quanto opera in nome e per conto delle associate esecutrici, partecipare alla selezione in oggetto avvalendosi in toto dell'iscrizione alla fascia richiesta, indicando tra le consorziate esecutrici: una associata iscritta alla fascia classificazione C e un'altra alla fascia di classificazione B al registro delle Imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della L.25 gennaio 1994, n.82 e del d.m. 7 luglio 1997, n.274?

### **RISPOSTA:**

In riferimento al quesito N. 10, si precisa quanto segue:

- (i) si conferma che, in conformità alla costante giurisprudenza (si veda ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2563/2013, secondo cui, stante la peculiarità della natura giuridica del consorzio, "è facoltà, in capo al consorzio stabile, di decidere come provare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure con quelle dei consorziati", nonché parere ANAC n.17 del 05/08/2014 e n. 104 del 9/12/2014), il requisito relativo alla "*Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione C*", di cui al punto G comma 2 n.1 lettera b) del Bando, può ritenersi soddisfatto nel caso in cui una impresa consorziata – indicata quale esecutrice dei servizi per i quali detto requisito è richiesto - sia in possesso della fascia "C", senza necessità che il Consorzio debba ricorrere all'avvalimento del requisito de quo;
- (ii) tale approccio interpretativo s'impone sulla base del rilievo che l'art. 35, d.lgs. n. 163/2006 (oggi art.47 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016) è stato interpretato nel senso che "il possesso del requisito in capo al consorzio deve ritenersi soddisfatto con il possesso dello stesso da parte delle imprese esecutrici del servizio" (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, sent. n. 2236/2013);
- (iii) il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36 d.lgs. n. 163 del 2006, concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale in esame consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avvalimento ex art. 89 d.lgs. n. 50/2016, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente;
- (iv) si conferma che, in conformità alla costante giurisprudenza (si veda ex plurimis parere ANAC n.17 del 05/08/2014 n. 104 del 9/12/2014), i principi statuti dalla giurisprudenza, dalle norme vigenti e dalle previgenti previsioni del DPR n.207/2010, che fanno riferimento alla categoria dei consorzi stabili, debbano



trovare applicazione anche ai consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 in ragione delle analogie riscontrate in ordine alla natura giuridica ed alla disciplina delle due categorie di consorzi;

- (v) la previsioni di cui al Bando, pagina 6, nella parte rubricata: *“INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI”*, lettera *“d) nell’ipotesi di consorzi di cooperative e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori.”*, in ossequio anche ai generali principi di *favor participationis*, deve essere letta ed interpretata alla luce del presente chiarimento ed in conformità alla cogente disciplina vigente in materia.

In ogni caso ed in linea generale, si conferma che, in conformità alla costante giurisprudenza (si veda ex plurimis TAR Lazio, sez. I ter, 12/5/2011 n. 4145 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2656/2012, nonché parere ANAC n.218 del 18/12/2013 e n. 105 del 21/05/2014), il requisito afferente la generale iscrizione al Registro delle imprese – o all’Albo delle imprese artigiane - va considerato quale requisito generale ed imprescindibile, che non può essere oggetto di avvalimento, stanti le finalità di pubblicità riconosciute a detta iscrizione. Viceversa, l’iscrizione in una delle fasce di classificazione racchiude in sé elementi economici e tecnici, e dunque risulta assimilabile ai requisiti speciali sussumibili nell’ambito delle categorie oggetto di avvalimento, per cui è possibile – per i partecipanti alla gara - utilizzare detto strumento per raggiungere la fascia di appartenenza richiesta nel Bando.

**QUESITO n.11:**

Si rinvia all’ “Allegato 1 Chiarimenti”

**RISPOSTA:**

In risposta al quesito n. 11, si rinvia integralmente al chiarimento (risposta al quesito n.10) già pubblicato sul nostro sito nella sezione Bandi di Gara in corso, sotto la voce Chiarimenti.

**QUESITO n.12:**

1) Si chiede conferma che la composizione dell'offerta tecnica sia così strutturata:

- n. 20 pagg. complessive per gli elementi a)-b)-c)-d)-f)
- n. 3 pagg. per l'elemento e) "Proposte innovative di utilità per l'Ente
- n. 20 pagg. di allegati all'offerta tecnica

2) si chiede conferma che per "Allegati" all'offerta tecnica siano da intendersi dépliant, schede tecniche, ecc. illustrative di elementi descritti nella Offerta Tecnica e non invece ulteriori elementi descrittivi e costituenti relazione tecnica.

**RISPOSTA:**

**In riscontro alla Vostra richiesta di chiarimenti si conferma quanto già pubblicato sul nostro sito alla voce "Chiarimenti" in risposta al quesito nr.5 :**

*" si conferma che la Relazione illustrativa di cui al punto P n.1 del Bando di Gara deve essere costituita da massimo 20 pagine. Sono poi ammessi allegati alla Relazione, esclusi dal computo delle pagine suddette, esplicativi di quanto indicato nella Relazione, quali schede tecniche, depliant, illustrazioni, ecc., i quali tutti, comunque non devono a loro volta superare il numero massimo di 20 pagine e dovranno, così come la stessa Relazione, essere privi di ogni riferimento economico ( per cui qualora la predetta documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione , diretta o indiretta, di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile , pena l'esclusione dalla gara)."*

Inoltre , come riportato nel nostro bando alla lettera "U" punto 1 – valutazione tecnico qualitativa lettera "e" :

*"(La relazione dovrà essere prodotta quale parte distinta della Offerta tecnica , in calce alla medesima, redatta secondo le modalità di cui alla lettera P, comma 1 come il resto dell'Offerta tecnica e non potrà superare le 3 (tre) pagine.)"*

Confermiamo inoltre quanto da voi riportato al punto 2 )del Vostro quesito.

**QUESITO n.13:**

Il requisito previsto al punto 3 lettera a) dell'art. G del Bando ( dimostrazione di aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2013-2015), un contratto nei confronti di soggetto/i pubblico/i, relativo/i a servizi oggetto del presente appalto, per un importo complessivo del contratto non inferiore, per il triennio di riferimento, a € 200.000,00 (ducentomila/00) – I.V.A. esclusa; l'aggiudicatario, in caso di aggiudicazione dovrà produrre il/i certificato/i rilasciato/i e vistato/i con "buon esito" dalle amministrazioni o dagli enti) può essere posseduto dalla mandante di un'ATI?

**RISPOSTA:**

"Si rinvia alle previsioni del Bando, secondo cui, come si legge a pag. 6 nella parte rubricata: "INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI" alla lettera f): "Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto G, comma 2, n.3, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile".

**QUESITO n.14:**

si chiede conferma:

- Che il monte ore dei dipendenti presso Palageo, Palestra Primaria "Bettino Ricasoli", Locali doposcuola Nofri venga azzerato/ridotto nei mesi in cui il servizio non viene effettuato.
- Che vadano tutelati, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Codice degli appalti 50/2016 e da l'art. 4 del CCNL per le Imprese di Pulizia, SOLO i livelli occupazionali dei dipendenti, NON il monte orario complessivo di ciascuno (che quindi, non essendo previsto un monte ore complessivo da rispettare, può essere ridotto dall'impresa appaltatrice in base alle proprie competenze purché venga effettuato un servizio "a regola d'arte").

**RISPOSTA:**

si rinvia al chiarimento pubblicato sul nostro sito in risposta al quesito n.3; resta fermo che - ferma la clausola di cui all'art.50 del D.Lgs. n.50/2016 – il monte orario complessivo non è inteso dall'Ente Aggiudicatore quale monte orario da garantire a ciascun dipendente , ma quale monte orario settimanale complessivo, nel cui ambito l'impresa può organizzarsi secondo le proprie strategie operative.

Si ribadisce quindi che, nell'ambito di tale requisito minimo, ciascun concorrente è libero di organizzare le modalità di pianificazione del servizio , secondo le proprie scelte organizzative , ripartendo le ore sui singoli edifici singoli Comuni destinatari del servizio in base ad un proprio progetto.

**QUESITO n. 15:**

Nel disciplinare di gara a pagina 24 alla lettera f) elementi di carattere sociale del progetto tecnico, al punto 3) si fa menzione di un punteggio da 0 a 1 sull'adozione del Codice Etico (l'adozione deve essere intervenuta prima della pubblicazione del presente bando); vorremmo sapere a cosa si fa riferimento e di conseguenza quale documentazione bisogna dimostrare.

**RISPOSTA:**

Il Codice Etico è un tipo di documento stilato ed adottato su base volontaria in una società. Nel sistema delineato dal Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, per Codice Etico s'intende il documento ufficiale dell'ente contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dell'ente nei confronti degli stakeholders (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il Codice Etico può, pertanto, essere definito come una raccolta di principi etici e costituisce, assieme al Modello di Organizzazione e Gestione, un essenziale elemento del sistema di controllo preventivo rispetto alla commissione dei reati contenuti nel "catalogo" di cui agli artt. 24 ss. d.lgs. 231/2001.

QUESITO n.16:

Nell'allegato B dell'Offerta Economica mancano le voci dell'Utile, delle Spese Generali e della Sicurezza Aziendale, il quale è a pena di esclusione dalla gara non indicare questi suddetti costi. Vorremmo sapere in che modo si deve far fronte a questa mancanza.

RISPOSTA:

Stante la distinzione tra oneri di sicurezza per le interferenze, nella misura predeterminata dalla stazione appaltante, e oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica (v. Cons. St., III, n. 212/2012), si precisa che la stazione appaltante nel Bando ha inteso fare riferimento solamente ai costi del primo tipo, lasciando i concorrenti liberi di quantificare e di graduare i propri costi della sicurezza.

Ai sensi della espressa previsione normativa di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016: *"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"*

Come ormai sancito da unanime giurisprudenza, l'indicazione in sede di offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni) costituisce un **precetto imperativo che etero-integra la legge di gara, per cui i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza, che costituiscono comunque una componente "interna" dell'importo a base di gara soggetto a ribasso.**

Si chiarisce, comunque, che la stazione appaltante aderisce all'orientamento giurisprudenziale per cui, costituendo i suddetti costi una componente interna all'importo a base di gara soggetto a ribasso, l'offerta resta comunque immodificabile e detti costi saranno comunque oggetto della successiva fase di verifica della congruità della offerta.

QUESITO n.17:

Nell'allegato B dell'Offerta Economica si fa riferimento al numero addetti impiegati e alle ore di lavoro, in quanto sono dati sulla manodopera, vorremmo sapere la voce di costo per la manodopera dove debba essere indicata nell'offerta.

RISPOSTA:

In risposta al Quesito n. 15 si rinvia integralmente al chiarimento "Risposta al Quesito n.6, sub. n.3", già pubblicato sul nostro sito nella sezione Bandi di Gara in corso, sotto la voce Chiarimenti.